



**PRINCIPATO ISOLA DEI
CAVALIERI
CARTA COSTITUZIONALE**



PRINCIPATO ISOLA DEI
CAVALIERI
CARTA COSTITUZIONALE



COMUNE DI SASSARI

Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 28.12.2000 n. 445
attesto che la presente è copia conforme
all'originale ed è costituito da n. 6.1
fogli debitamente vistati da me e muniti del
bollo del comune.

Sassari, lì 22/11/2012



IL FUNZIONARIO INCARICATO
SOLOMBRINO LUCIA



PRINCIPATO ISOLA DEI CAVALIERI

CAPITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE DELLO STATO: PRINCIPATO ISOLA DEI CAVALIERI

Lo Stato "Isola dei Cavalieri" è un "Principato Dinastico" i cui cittadini sono Cavalieri di varie religioni, tra i quali i Cavalieri del Sovrano Ordine di san Giovanni di Gerusalemme dei Cavalieri di Malta Copti Cattolici, (Ordine sotto il Protettorato dello Stato) ed il cui governo è sito sul proprio territorio.

Lo Stato si basa sui principi di libertà, uguaglianza, assistenza, tolleranza, giustizia.

Le lingue ufficiali dello Stato sono l'Italiano e l'Inglese. Lo Stato può battere moneta.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge.

Il Governo dello Stato è di formula Monarchico - Costituzionale.

A capo dello Stato e del Governo vi è il Principe che ricopre anche la carica di Primo Ministro ed è il Gran Maestro dell'Ordine.

L'Organo principale di Governo è il Consiglio dei Ministri dello Stato che è composto dalle otto più alte cariche del Governo e dal Gran Maestro dell'Ordine così come appare nell'elenco sotto indicato:

- 1) Principe Regnante e Primo Ministro (Gran Maestro dell'Ordine);
- 2) Gran Cancelliere e Segretario di Stato;
- 3) Ministro degli Interni Edilizia ed Urbanistica;
- 4) Ministro degli Esteri e del Turismo;
- 5) Ministro del Commercio, Industria e Finanze;
- 6) Ministro dell'Istruzione e Sanità;
- 7) Ministro di Grazia e Giustizia;
- 8) Ministro ai rapporti con la Camera dei Cavalieri ed interministeriali;
- 9) Gran Maestro dell'Ordine dei Cavalieri del Principato

Ad eccezione del Principe e Primo Ministro e dal Gran Maestro, che rimangono in carica fino



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





COMUNE DI SASSARI
18 APR. 2012 12.300 N. 42
L'atto è stato registrato e conservato
in data 18/04/2012 al numero 12345
e conservato in data 18/04/2012 al numero 12345



UFFICIO PROVINCIALE DI SASSARI
UFFICIO PROVINCIALE DI SASSARI

UFFICIO PROVINCIALE DI SASSARI

UFFICIO PROVINCIALE DI SASSARI

UFFICIO PROVINCIALE DI SASSARI

UFFICIO PROVINCIALE DI SASSARI

UFFICIO PROVINCIALE DI SASSARI

UFFICIO PROVINCIALE DI SASSARI

UFFICIO PROVINCIALE DI SASSARI



Ad eccezione del Principe e Primo Ministro e dal Gran Maestro, che rimangono in carica fino al momento del Loro decesso, i sette Ministri del primo Governo Costituente rimangono in carica per cinque anni ed in seguito entrano a far parte di diritto ed a vita della Camera dei Cavalieri di Stato.

Il Consiglio dei Ministri viene eletto ogni cinque anni mediante apposite elezioni dalla Camera dei Cavalieri di Stato.

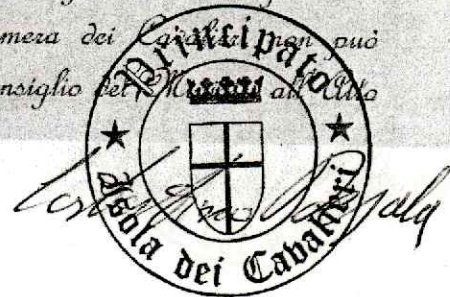
Il Primo Ministro attribuisce gli specifici incarichi a ciascun membro del neo eletto Consiglio dei Ministri; Possono diventare Ministri del Governo le Dame e i Cavalieri cittadini di Stato che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

Il Consiglio dei Ministri del Primo Governo del Principato Isola dei Cavalieri viene eletto direttamente dal Principe dello Stato Sua Altezza Serenissima Principe Costantino Felice Patrizio Massimiliano Dejala.

Il secondo Organo Istituzionale dello Stato Isola dei Cavalieri è la Camera dei Cavalieri. I suoi membri vengono eletti mediante apposite elezioni tra i Cavalieri e le Dame cittadini di Stato secondo i criteri di rappresentanza di un Cavaliere eletto per ogni cinquanta cittadini aventi diritto al voto (al compimento del diciottesimo anno di età). In ogni caso il numero dei Cavalieri di Stato non potrà eccedere i centocinquanta rappresentanti che assumeranno, in caso di insufficienza della rappresentanza proporzionale predetta, l'incarico equamente ridistribuito della rappresentanza di un numero maggiore di Cittadini. Infine il numero di Cavalieri della Camera sarà comprensivo di quello delle eventuali cariche a vita rivendenti dal primo Consiglio dei Ministri nella misura di sette ulteriori seggi e si adeguerà in modo direttamente proporzionale al numero dei Cavalieri Cittadini rappresentati da ciascun Cavaliere di Stato sempre e comunque senza superare la soglia del numero di centocinquanta rappresentanti. La Camera dei Cavalieri di Stato viene eletta ogni cinque anni direttamente dal popolo mediante apposite elezioni. I Cavalieri e le Dame eletti eleggono a loro volta, entro quindici giorni dalla loro elezione, il Presidente della Camera. Fino al momento della elezione del Presidente, la Camera sarà presieduta dal membro con maggiore anzianità di presenza nella Camera stessa. Può essere nominato membro della Camera dei Cavalieri ogni Cavaliere e Dame cittadino del Principato, che abbia compiuto il trentesimo anno di età.

La Camera dei Cavalieri ha il compito di approvare le leggi promulgate dal Consiglio dei Ministri mediante votazione a maggioranza assoluta. La Camera dei Cavalieri può intervenire sulle norme costituzionali e sulle leggi promulgate dal Consiglio del Principato.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





[Faint handwritten notes and a circular stamp are visible at the bottom of the page.]

100



di Fondazione dello Stato territoriale.

La Camera dei Cavalieri ha la facoltà di promuovere le leggi e norme di legge che dovranno essere promulgate dal Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri, può nell'ambito delle norme costituzionali e solo in caso di estrema necessità e interesse supremo dello Stato e dei cittadini promulgare leggi non sottoposte al vaglio della Camera dei Cavalieri purché esse non siano lesive dei principi di libertà e suprema dignità e inviolabilità dell'individuo inteso quale essere umano cittadino dello Stato e/o di ogni qualsiasi altra nazione del pianeta.

La Costituzione e le leggi promulgate all'atto della fondazione dello Stato nel momento della Sua Costituzione in Principato dinastico, salvo i principi fondamentali e inviolabili della Costituzione, potranno venir modificati dal Principe Capo dello Stato su richiesta dei due terzi della popolazione votante dei cittadini e col parere favorevole della maggioranza assoluta della Camera dei Cavalieri.

Lo Stato Isola dei Cavalieri indirizza tramite il Governo ogni sua attività al benessere e protezione dei propri cittadini e residenti e alla beneficenza verso ogni Nazione, luogo e situazione dell'umanità verso le quali abbia la forza e la capacità di intervenire in favore dei sofferenti e quindi contro la malattia, la guerra, la fame, la povertà ovunque esse possano essere umanamente contrastate o meglio ancora prevenute.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





RELAZIONE

funzionali delle stesse.

Inoltre il Sovrano Consiglio ha il compito, dietro richiesta del Primo Ministro, di giudicare l'operato di quei Ministri e del Gran Maestro Reggente dell'Ordine che si fossero macchiati di colpa grave nell'ambito delle loro funzioni istituzionali fino a giungere alla eventuale revoca del loro mandato ministeriale e del Gran Magistero (quest'ultimo caso solo in relazione al Gran Maestro Reggente).

Nel caso di votazione il voto del Primo Ministro ha il valore di doppio voto.

CITTADINI DELLO STATO E MEMBRI DELL'ORDINE

Possono essere cittadini dello Stato e far parte dell'Ordine tutti gli esseri umani di qualsiasi credo religioso monoteista con particolare riguardo per quello cristiano senza distinzione di sesso, confessione, razza e colore che abbiano requisiti di moralità e propensione alla professione missionaria del benefattore nei confronti dell'umanità bisognosa di assistenza anche ospedaliera.

I cittadini dello Stato "Isola dei Cavalieri" di sesso femminile sono chiamati Dame dell'Ordine dell' I.D.C., quelli di sesso maschile Cavalieri dell' Ordine dell' I.D.C.

Ciascun cittadino dello Stato Isola dei Cavalieri in forza del presente Atto Costitutivo può diventare a semplice richiesta membro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme dei Cavalieri di Malta Copti Cattolici.

Ciascun cittadino dello Stato Isola dei Cavalieri, ha il diritto a mantenere la cittadinanza dello Stato d'origine o di altro Stato; nei confronti degli Stati Esteri e nei rapporti internazionali sarà però predominante la cittadinanza dello Stato Isola dei Cavalieri salvo diversa volontà del cittadino.

Ogni cittadino dello Stato Isola dei Cavalieri estende automaticamente la propria cittadinanza al coniuge e alla prole salvo loro volontà contraria.

Ogni libero cittadino di Stato è tutelato dalle leggi dello Stato, ha diritto alla tutela e alla difesa dei propri diritti e ove incolpato di un reato, ad un processo equo e sollecito emesso da una corte imparziale che lo giudicherà con il presupposto di doverlo considerare innocente se non fosse provata la sua colpevolezza al di là di ogni ragionevole e umano dubbio. Nello Stato, tra le pene applicabili, non è contemplata in alcun caso la pena di morte.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



COMUNE
Circoscrizione

COMUNE
Circoscrizione





CAPITOLO SECONDO

CAPO DELLO STATO E GRAN MAESTRO

Il Capo Supremo dello Stato Isola dei Cavalieri è anche il Gran maestro dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme dei Cavalieri di Malta Copti Cattolici.

Il Capo dello Stato viene designato per successione ereditaria. Il capo dello Stato può nominare un Vice Gran Maestro che succederà al Gran Maestro nel caso di morte di quest'ultimo, tale nomina sarà invece obbligatoria nel caso di assenza di eredi legittimi del Gran Maestro.

Il Capo dello Stato può altresì nominare un Gran Maestro Reggente nel caso che la carica di Gran Maestro sia stata precedentemente attribuita al Capo dello Stato Stesso. Il Gran Maestro Reggente godrà di tutte le prerogative proprie del Gran Maestro del quale avrà gli stessi obblighi, poteri e diritti.

FUNZIONI E COMPETENZE DEI MINISTERI

Il Consiglio dei Ministri è investito del mandato di redigere gli appositi regolamenti ministeriali in modo collegiale, dopo attenta analisi delle proposte dei titolari dei singoli Dicasteri, e di tradurli in leggi dello Stato che costituiscono la norma fondamentale del funzionamento dell'apparato di Stato e attribuiscono ad ogni singolo Ministero le competenze ordinarie ed eventualmente straordinarie sempre e comunque nell'ambito dei dettami della Carta Costituzionale.

SOVRANO CONSIGLIO

Nell'ambito del Consiglio dei Ministri alcune funzioni vengono delegate al Sovrano Consiglio.

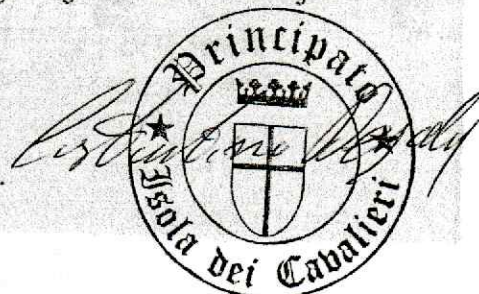
Il Sovrano Consiglio è costituito dal Primo Ministro, dal Segretario di Stato, dal Ministro delle Finanze, dal Ministro di Grazia e Giustizia e da quattro saggi nominati fra i Cavalieri di Stato. Il Sovrano Consiglio non ha potere legislativo ed esercita il compito di controllo inerente la regolare attività delle Ambasciate e dei Consolati dello Stato presso le nazioni terze.

Il Sovrano Consiglio può pertanto disporre, dietro richiesta del Ministro degli Esteri, la chiusura delle rappresentanze diplomatiche di Stato all'estero per gravissimi inadempimenti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Luigi







TITOLI DEI CAVALIERI E DELLE DAME DELL'ORDINE

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - Cavaliere | - Dama |
| - Cavaliere Commendatore | - Gran Dama |
| - Cavaliere di Gran Croce | - Dama di Gran Croce |

CORPO DIPLOMATICO DELL'ORDINE E DELLO STATO

Il Corpo Diplomatico e Consolare dello Stato è regolamentato secondo le regole protocollari internazionali e al vertice dei membri delle rappresentanze estere sono individuati i sotto elencati alti incarichi di Stato :

1. Ambasciatore
2. Console Generale
3. Console

Sono altresì previste, per meriti speciali, le nomine di Console Onorario

PROTETTORATO DI STATO

Il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme dei Cavalieri di Malta Copti Cattolici e lo Stato " Scala dei Cavalieri " sono sotto la protezione del Patriarca dei Copti Cattolici di Alessandria d'Egitto.

Il Principe

Costantino Dejala II

Il Gran Cancelliere Pro Tempore

M. Dejaamon

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





ITALIA - REGIONE CAMPANIA - PROV. DI SALERNO



COMUNICAZIONE DEL GOVERNO

Il sottoscritto, in nome e per conto del Ministero dell'Interno, ha l'onore di comunicarvi che, in esecuzione dell'art. 1 della legge n. 10 del 1904, ha provveduto a pubblicare nel Registro della Prefettura di Salerno, in data 10/10/1904, l'elenco dei cittadini italiani che, in forza della legge n. 10 del 1904, sono stati dichiarati cittadini italiani.

Salerno, 10/10/1904.

Il Prefetto

Luigi

Il sottoscritto, in nome e per conto del Ministero dell'Interno, ha l'onore di comunicarvi che, in esecuzione dell'art. 1 della legge n. 10 del 1904, ha provveduto a pubblicare nel Registro della Prefettura di Salerno, in data 10/10/1904, l'elenco dei cittadini italiani che, in forza della legge n. 10 del 1904, sono stati dichiarati cittadini italiani.

DECRETO DEL GOVERNO

Il sottoscritto, in nome e per conto del Ministero dell'Interno, ha l'onore di comunicarvi che, in esecuzione dell'art. 1 della legge n. 10 del 1904, ha provveduto a pubblicare nel Registro della Prefettura di Salerno, in data 10/10/1904, l'elenco dei cittadini italiani che, in forza della legge n. 10 del 1904, sono stati dichiarati cittadini italiani.



10/10/1904

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO



APOSTILLE

(Convention dell'Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da SOLOMBRINO LUCIA

3. operante in qualità di Funzionario Incaricato

4. è munito del sigillo/bollo di Comune di Sassari

Attestato

5. in SASSARI

6. il 28 novembre 2012

7. da Prefettura di Sassari

8. col numero 18670/2012

9. Sigillo/Timbro

10. Firma



Pasquale Carta
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Dott. PASQUALE CARTA